

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 730</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**USELLINI, COLUCCI, SERRENTINO, BORRI, PATRIA**

*Presentata il 26 ottobre 1983*

Estensione delle disposizioni sulla carta di circolazione, l'immatricolazione, la targa di riconoscimento, la patente di guida e l'assicurazione obbligatoria ai ciclomotori. Obbligo del casco protettivo per l'uso di motoveicoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'acclusa proposta di legge riprende e in parte ripropone il contenuto di numerose proposte già presentate nel corso dell'VIII legislatura:

gli articoli 1 e 2 si riferiscono alla circolazione dei ciclomotori ed estendono a questi veicoli, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni concernenti l'immatricolazione, la targa di riconoscimento, l'obbligo della patente di guida e l'assicurazione per la responsabilità civile, stabilite per i motocicli;

gli articoli 3 e 4 si riferiscono alla circolazione dei motocicli, delle motocarrozze e dei ciclomotori; prescrivono per

i conducenti e le persone trasportate l'uso del casco protettivo; prevedono la definizione delle caratteristiche e l'omologazione dei tipi dei caschi protettivi.

Nel proporre le disposizioni degli articoli 1 e 2 si è tenuto conto non soltanto dell'imponente crescita del numero dei ciclomotori in circolazione e della constatata pericolosità di questi veicoli che sono causa di numerosi episodi di lesioni anche mortali, ma anche del fatto che i ciclomotori hanno assunto un ruolo specifico per la consumazione di reati purtroppo dilaganti (furto con violenza o « scippo »).

Nel proporre le disposizioni degli articoli 3 e 4 si è tenuto conto della necessità di proteggere l'integrità fisica di molti giovani e giovanissimi che si avvalgono dei veicoli a due ruote; si è tenuto conto inoltre dei costi elevati che il gran numero di incidenti gravi comporta per la società.

Negli articoli 1, 2 e 4 sono anche contenute norme transitorie per rendere possibile l'effettiva applicazione delle nuove disposizioni. I termini indicati nei predetti articoli sono sembrati sufficienti, visto che essi si aggiungono alla *vacatio legis* prevista in novanta giorni all'articolo 5 della proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Si applicano ai ciclomotori le disposizioni concernenti la carta di circolazione, l'immatricolazione, la targa di riconoscimento e la patente di guida, stabilite per i motocicli. Le violazioni sono punite con le sanzioni stabilite per i motocicli, ridotte di un terzo.

L'obbligo della patente di guida per i ciclomotori ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per i ciclomotori già ammessi alla circolazione l'immatricolazione e la targa debbono essere chieste entro il terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. La presentazione della domanda deve essere annotata sul certificato di cui all'articolo 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. L'omessa presentazione della domanda comporta il sequestro del ciclomotore fino all'immatricolazione.

## ART. 2.

Si applicano ai ciclomotori le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, stabilite per i motoveicoli ad uso privato. I minimi di garanzia di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono ridotti di un terzo.

Per i ciclomotori già ammessi alla circolazione l'obbligo dell'assicurazione ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per i minori di anni diciotto l'assicurazione è stipulata da chi esercita la patria potestà.

## ART. 3.

Durante la circolazione di motocicli, motocarrozze e ciclomotori i conducenti e le persone trasportate debbono usare il casco protettivo.

Chiunque violi le disposizioni del comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ventimila a lire cinquantamila. Si applica al conducente la sospensione della patente per un periodo da uno a tre mesi.

## ART. 4.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti stabilisce con decreto le caratteristiche del casco protettivo di cui all'articolo precedente in conformità alle direttive della Comunità economica europea, alle prescrizioni tecniche ed alle raccomandazioni del Consiglio economico e sociale per l'Europa delle Nazioni Unite. Con lo stesso decreto il Ministro dei trasporti stabilisce le modalità per l'omologazione dei caschi protettivi prodotti in Italia.

Trascorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma precedente non possono essere prodotti o importati caschi protettivi di tipo non omologato. Trascorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma precedente non possono essere posti in vendita caschi protettivi di tipo non omologato.

Chiunque violi le disposizioni di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a dieci milioni di lire e con la confisca della merce.

## ART. 5.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.